



Titolo

Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - art. 61, comma 1, CGS - fanno piena prova dei fatti ivi rappresentati - valore probatorio privilegiato – fatto non rappresentato nel rapporto – non esclude che il fatto si sia verificato

Descrizione

Il rapporto del Direttore di gara, pur facendo “piena prova” di quanto si attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del *quod non*, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta *aliunde*, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 47/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Varrone

Riferimenti normativi

art. 61, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0047 CFA del 15 novembre 2024 (Virtus Asciano SSD-Sig. Daniel Barbi-PI)